



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

N. Interno: **22** del **18-02-2022**

DETERMINAZIONE N. 91 R.G. DEL 18-02-2022

AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 35044 del 31.12.2021;

Avuto presente che:

- il datore di lavoro è tenuto, nei casi previsti dalla normativa vigente, ad assicurare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e ad accertare lo stato di salute dei lavoratori, anche mediante visita medica da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro;
- le visite di cui sopra, che possono comprendere esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirate, devono essere compiute da un medico competente;
- l'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il medico possa essere o un dipendente di una struttura esterna pubblica/privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, o un libero professionista, o, ove esistente, un dipendente del datore di lavoro;
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria spetta al datore di lavoro;
- il servizio in parola è stato affidato nell'anno 2018 alla Dott.ssa Roberta Girelli;

Richiamato l'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35..." ed in particolare la lettera a) dello stesso comma che recita: "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Considerato quindi che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

Valutato preliminarmente che la spesa necessaria per l'attività in parola riferita all'anno 2022 sulla scorta dei prezzi applicati negli anni scorsi e sul numero di dipendenti da sottoporre a visita è ampiamento al di sotto della soglia di cui sopra;

Dato atto che in seguito a indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento, finalizzata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante si è contattata la ditta Sinergia Srl che si è resa disponibile alla prestazione del servizio in parola ad un prezzo giudicato congruo secondo l'offerta inviata tramite mail in data 28/12/2021 e conservata agli atti dell'Area 6;

Dato atto che nel preventivo menzionato la ditta succitata ha inoltre indicato analiticamente gli oneri relativi ad ulteriori accertamenti che vengono svolti normalmente durante le visite periodiche;

Tenuto conto che la spesa necessaria per le visite mediche periodiche per l'anno 2022 ammonta ad € 1.616,00;

Ritenuto opportuno impegnare ulteriori € 500,00 per far fronte alle spese relative alle analisi del sangue (il costo dell'analisi dipende dalla tariffa applicata dal laboratorio analisi e non è quantificabile a priori) e alle spese non prevedibili riferite alla necessità di effettuare visite mediche preventive, visite su richiesta del lavoratore e visite mediche in caso di cambio di mansione e per



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

nuove assunzioni o comunque la necessità, valutata dal medico competente in base allo stato di salute del singolo lavoratore, di effettuare accertamenti oltre agli esami considerati di routine;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti che prevede espressamente che: *“..Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Ritenuto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: **AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.**;
- importo affidamento: € 2.116,00 Iva 22% compresa;
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016*;
- modalità di scelta del contraente: *indagine di mercato*;
- Responsabile Unico del Procedimento: *viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area 6 Programmazione territorio Edilizia Pubblica e Privata Arch. Andrea Marzuoli*;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in quanto trattasi di appalto inferiore a € 40.000,00*;

Avuto presente che l'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla più volte citate Linee Guida ANAC n. 4 ha provveduto:

- alla verifica del possesso dei requisiti di moralità in capo all'affidatario mediante la consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- a richiedere ed ottenere dall'operatore economico apposita dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato pertanto:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto a terzo, secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare per l'anno 2022 il servizio di sorveglianza sanitaria e di conseguenza nominare quale medico competente per il comune di San Pietro in Cariano alla ditta Sinergia Srl con sede in Sommacampagna Via Bassa 2 per una spesa complessiva di € 2.116,00;
- di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2022, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio succitato è identificato con la sequenza alfanumerica: Z2934FB647;

Tenuto conto che l'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata;

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 71 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10141 ad oggetto: "Interventi sul personale dipendente legge 626" del bilancio di previsione in esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare per l'anno 2022 il servizio di sorveglianza sanitaria e di conseguenza nominare quale medico competente per il comune di San Pietro in Cariano alla ditta Sinergia Srl con sede in Sommacampagna Via Bassa 2 per una spesa complessiva di € 2.116,00;
3. di impegnare la spesa di cui sopra, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come di seguito indicato:

Capitolo	10141	Descrizione	Interventi sul personale dipendente legge 626		
SIOPE		CIG	Z2934FB647	CUP	NO
Creditore	Sinergia Srl				
Causale	servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	2.116,00	Scadenza	60 gg. fine mese

4. di imputare la spesa complessiva di € 2.116,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2022	10141	2.116,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo servizio 2018	31/12/2022	2.116,00

6. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta Sinergia Srl nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. di liquidare alla ditta Sinergia Srl l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata è: VF0YHF;

9. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
10. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
11. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
12. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 91 R.G. del 18-02-2022

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.

Preliminare di determinazione n. 23 del 10-02-2022 del AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED.
PUB E PRIV**

Marzuoli Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

